

IL CONCETTO DI VERITÀ NEL PROCESSO CANONICO: IL CASO DEL *FAVOR VERITATIS*

GIANCARLO RUGGIERO*

Il presente contributo intende analizzare, in forma compiuta e sistematica, il concetto di verità nel processo canonico. Dopo una breve introduzione circa il significato del processo nella vita della Chiesa si procederà ad analizzare la rilevanza che assume in quest'ultimo la verità anche attraverso un approfondimento tanto nel diritto matrimoniale quanto in quello penale. Infine si provvederà a una comparazione con l'ordinamento italiano al fine di cogliere analogie ed eventuali differenze.

This paper intends to analyze, in a complete and systematic way, the concept of truth in the canonical process. After a brief introduction about the meaning of the process in the life of the Church, we will proceed to analyze the relevance that truth assumes in the latter also through an in-depth analysis of both matrimonial law and criminal law. Finally, we will provide a comparison with the Italian legal system in order to grasp analogies and possible differences.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'ordinamento canonico: caratteri generali. – 2.1. Il processo nella vita della Chiesa. – 3. La *quaestio veritatis* nel processo canonico. – 3.1. Il *favor veritatis*. – 3.2. La verità nel processo di nullità matrimoniale. – 3.3. La verità nel processo penale. – 4. Elementi di comparazione con il diritto processuale italiano. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.* – «*Quid est veritas?*», così domanda Pilato a Cristo nel Vangelo secondo Giovanni. Una domanda essenziale e concisa, eppure fondamentale. Chiedersi che cosa sia la verità significa interrogarsi sui meandri della propria esistenza, alla ricerca del fondamento ultimo del genere umano. La verità si manifesta dunque quale concetto determinante, seppur sfuggente e quasi sempre in movimento, che chiede comunque una definizione.

Certo, la verità è un termine complesso che può essere affrontato in diversi ambiti e con varie modalità – non esclusa quella giuridica, su cui si concentra il presente contributo.

La *veritas iuridica* è chiamata così a farsi carico di esigenze eterogenee, sia dal punto di vista sostanziale che operativo, presentando comunque una sua

* Dottore in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.

innata e specifica dimensione pratica, tipica del diritto processuale: qui, la verità appare come un'esigenza fondamentale e necessaria, ma anch'essa bisognosa di una continua riflessione – quasi a scongiurare il rischio di una sua impossibile determinazione.

Ciò assume dei contorni ancor più singolari se la riflessione *de veritate* viene traspota all'interno del diritto canonico e nel suo sistema processuale.

Occorre perciò domandarsi, tenendo conto delle peculiarità dello *ius Ecclesiae*, quale sia il corretto significato da attribuire a detto concetto secondo la sua traduzione e operatività processuale.

Nel realizzare tale compito appare opportuno, dopo alcune note generali relative alla natura giuridica del diritto e del processo canonico, concentrarsi su uno degli aspetti più capillari e sistematici di quest'ultimo, il *favor veritatis*, con una digressione circa il contenzioso matrimoniale e quello penale.

In ultimo, si forniranno alcune note di comparazione con l'ordinamento italiano, al fine di realizzare un sano confronto tra sistemi giuridici per ricercare così, in modo specifico, elementi di unità ed eventuali differenze.

2. *L'ordinamento canonico: caratteri generali.* – Nell'accostarsi progressivamente alla tematica *de qua* occorre soffermarsi brevemente sull'ordinamento canonico e sul suo diritto.

Se è vero che il concetto di *ius* si applica all'uomo e alla società¹ come tale, ciò vale anche per la Chiesa quale realtà sociale chiamata, nel suo divenire storico, a dotarsi di norme *stricto sensu* giuridiche².

In altre parole, riflettere sulla giuridicità nella Chiesa significa cogliere un precipuo aspetto di quest'ultima che, fin dalla sua nascita, ha avvertito il bisogno di fissare, con norme giuridiche, dei punti fermi basati sulla comune fede e sull'adesione al Vangelo, secondo un approccio tipicamente comunitario e non privatistico³.

Lo *ius* ecclesiale assume perciò dei connotati tipici in cui il dato volontario e collettivo appare prevalente e costitutivo.

¹ Valga l'antico assioma *Ubi societas ibi ius* che permette di comprendere la stretta relazione tra il dato societario e quello giuridico. Per approfondire la questione, v. U. SANTARELLI – A. LANDI, *Ubi societas ibi ius: scritti di storia del diritto*, Torino, 2010; R. CLARIZIA, *Introduzione allo stato del diritto*, Torino, 2017, pp. 1-25.

² Si veda P. GROSSI, *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il Diritto*, Milano, 2006. Sulla nascita del diritto canonico si rimanda a P. ERDŐ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, 2008; C. FANTAPPIÉ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Roma, 2011, nonché J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico*, Milano, 1998. Per una riflessione più recente si rimanda a G. D'URSO, *Appunti di storia del diritto canonico*, Catania, 2020.

³ Così, in modo esplicito, P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico, Fondamenti*, Milano, 2015, pp. 43-52. Si segnalano inoltre i contributi di P. BELLINI, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento giuridico*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, Milano, 1957, pp. 121-244 e di E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, che costituisce una preziosa fonte circa l'identità del diritto della Chiesa.

In una parola, ciò che determina il diritto canonico è una visione non già statutaria, basata sull'appartenenza, bensì sull'adesione, e quindi su un vero e proprio "atto personale" che determina precise conseguenze⁴.

Da ciò discende un importante corollario: l'ordinamento canonico e le sue norme si orientano verso una determinata finalità che è metagiuridica, ovvero quella dell'edificazione del Regno e della *communio inter fideles*.

Tutto il diritto della Chiesa perciò non può essere compreso se non attraverso un approccio comunale, in cui il singolo porta il suo contributo agli altri e viceversa⁵.

Al centro del giuridico dunque sta la persona e la sua dignità di battezzato⁶: la norma giuridica si plasma su di esso secondo un carattere di servizio e di corresponsabilità⁷.

Tali aspetti non comportano certamente un totale superamento della visione societaria, ma chiedono che quest'ultima venga integrata da altri elementi costitutivi per il diritto canonico, quali la ministerialità e la missione evangelica⁸.

La *communitas christiana*, in quanto comunità, ha bisogno di norme che sono chiamate a conformarsi al principio cardine della Chiesa: la *salus animarum*, di cui lo stesso ordinamento ecclesiastico si fa interprete – come ricorda la disposizione conclusiva del Codice, al canone 1752⁹.

⁴ Sulla natura dell'adesione all'ordinamento canonico si rimanda a GHERRI, *Introduzione*, cit., pp. 81-84. Per ulteriori approfondimenti si segnala P. VALDRINI, *Comunità, persone e governo, Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, 2017, p. 19.

⁵ Sul punto v. L. GEROSA, *Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Lugano, 2005, pp. 125-126; P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Torino, 2016, pp. 10-13.

⁶ Con il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa e diventa soggetto di diritti e di doveri. Sul punto si rimanda a V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 2014, pp. 289-300. Sugli effetti giuridici del battesimo, v. G. LO CASTRO, *Il soggetto e suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, pp. 18-30; R. CORONELLI, *Incorporazione alla Chiesa e comunione. Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, Roma, 1989, pp. 153-188; M. GRAULICH, *Baptismo homo constituitur persona in Ecclesia. Anthropologische Implikationen des Kirchrechts*, in *Salesianum*, LXIV, 2002, pp. 445-474; J. GUERIN, *Quién es persona en el derecho canónico*, in *Fidelium iura*, XI, 2011, pp. 65-87.

⁷ Così GHERRI, *Introduzione*, cit., pp. 91-92. L'aspetto di servizio insito nella giuridicità ecclesiale comporta, a stretto giro, una diversa articolazione anche dei soggetti cui è preposto il governo ecclesiale. In effetti, senza scendere nei dettagli, se la norma canonica è servizio lo sarà anche l'esercizio del potere: tale terminologia infatti è estranea al diritto della Chiesa che parla invece di *munus* ovvero di cura e di dovere. Lo stesso diritto processuale, come si vedrà, si uniforma a codesto aspetto che discende da una visione istituzionale-comunitaria fatta propria dal Concilio Vaticano II. Sulla dimensione ecclesiologica del diritto, si rimanda a A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia, 2014.

⁸ In una parola, ciò che si vuole sottolineare è che il modello della Chiesa come *societas iuridice perfecta* fa parte della tradizione canonica e non può essere liquidato con facilità ma va, in qualche modo, diluito in senso più marcatamente teologico ed ecclesiologico secondo la lettura della Costituzione conciliare *Lumen Gentium* in cui, senza rinunciare ad un elemento di visibilità, si è riscoperta la dimensione misterica della Chiesa che si presenta così come mistero di comunione. Sul punto G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, Roma, 2024; C. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2022.

⁹ Can. 1752 CIC: «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema».

Il diritto canonico è perciò *ius* proprio perché fa riferimento a una *societas humana*, e appare pertanto relazionale in quanto riguarda due o più soggetti creando, modificando ed estinguendo situazioni giuridicamente rilevanti.

Il giuridico, e di conseguenza la norma, in quanto precipitato – successivo ed eventuale – del primo, afferiscono al battezzato che chiede tutela soprattutto laddove i suoi *iura* vengono violati, o comunque irritati da comportamenti non conformi all'ordinamento.

Tali aspetti, per quanto sommariamente accennati, permettono di inquadrare la specificità del diritto canonico e il suo stretto legame con l'immagine conciliare¹⁰ dell'*Ecclesia peregrinans* che vive, *hic et nunc*, il suo essere e il suo stare nel mondo con gli occhi rivolti al *bonum coeleste* verso cui ogni fedele tende.

2.1. *Il processo nella vita della Chiesa.* – Le generali considerazioni circa la complessa definizione del giuridico in senso ecclesiologico trovano una loro concretizzazione nella celebrazione di un processo.

In termini ampi, un processo è una serie ordinata e successiva di atti regolati dalla legge che mira a risolvere una controversia¹¹ che può essere di vari tipi purché giuridicamente rilevante.

La lite infatti è connaturale alla società e al diritto, tant'è che la norma giuridica nasce proprio per risolvere dei contenziosi che si originano tra le parti secondo l'immagine romanistica dello *ius obnoxium*¹²: ciò vale anche per l'ordinamento ecclesiale chiamato a districarsi tra eventi umani che hanno per oggetto beni ritenuti qualificanti e che, nel caso di una loro violazione, meritano una specifica protezione giuridica.

Va da sé che riflettere sulla dimensione processuale nel diritto canonico solleva interrogativi di vario genere spesso legati alla presunta incompatibilità tra processo, pena e legge evangelica¹³. Ad ogni modo, parlare di *processus* significa fare riferimento ad una parte integrante dello *ius Ecclesiae* avente specifici istituti e leggi.

¹⁰ È quanto previsto dalla *Lumen Gentium*. Sulla questione si rimanda a P. FANELLI, *Ecclesia peregrinans*, Venezia, 2022.

¹¹ Sul punto M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2012, p. 15. Analogamente E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1986, XXIV, p. 819.

¹² Si tratta di un concetto comune agli ordinamenti giuridici di natura romanistica: così V. TOMEO, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*, Milano, 1981, p. 85.

¹³ Non è un caso che l'origine del diritto processuale penale canonico presenti delle incertezze storiche piuttosto rilevanti. Nella società antica infatti non si rinvenivano sanzioni *stricto sensu* ma provvedimenti di carattere esortativo privi di riconoscimento giuridico. Il successivo consolidarsi della Chiesa come comunità (anche) istituzionale determinerà la nascita di vere e proprie pene e di specifiche procedure giudiziali. Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico Libro VI*, Città del Vaticano, 2000, p. 22. Critiche analoghe si ebbero durante il processo di revisione del Codice del 1917 tra sostenitori di una totale abrogazione del processo canonico e chi, al contrario, ne chiedeva una significativa riforma. Si veda A. VITALE, *La riforma del processo canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1978, I, pp. 321-322. Per una lettura più significativa, cfr. M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto penale canonico postconciliare*, Perugia, 1996, pp. 51-64.

Occorre però approfondire il *sensus processus* perché si rischia di avere un'immagine miope, lontana dalla sua specificità.

Il processo è di per sé un male: arrivare a celebrare un processo significa che i mezzi di carità, di perdono e di riconciliazione dettati dal Vangelo non hanno sortito effetto in relazione ad un *malum* che chiede di essere risolto.

Si vedrà più avanti l'implicazione tra verità e processo. Basti per ora richiamare come quest'ultimo mira propriamente a tutelare situazioni giuridiche soggettive le quali, come visto, obbediscono, a loro volta, non ad istanze individuali ma a beni collettivi. Appare pertanto corretto definire il processo come un *locus dialogicus*¹⁴ in cui i singoli soggetti coinvolti sono posti in una posizione di confronto e di comune crescita, contemperando esigenze diverse ma comunque tutte legate al bene della Chiesa.

A livello di teoria generale del diritto non sorgono difficoltà: il processo canonico è un insieme di atti l'uno legato all'altro secondo un approccio orientato al vero e che trova nella sentenza il suo più evidente *concretum*¹⁵.

Ciò suscita un interrogativo ben preciso. Di quali processi si può parlare nell'ordinamento canonico?

Per rispondere alla questione occorre situarsi nuovamente in relazione ai *bona* protetti dalla Chiesa.

Dall'esistenza di beni giuridicamente *riconosciuti* discende sia la nozione di oggetto del processo, inteso come il punto di riferimento esterno del rapporto processuale, sia il *quid* processuale verso cui la pretesa delle parti si orienta, correlato e non già contrapposto al "soggetto", cioè le persone fisiche o i titolari di uffici pubblici che rivestono un preciso *munus* di carattere giurisdizionale¹⁶.

Di conseguenza, i processi canonici possono distinguersi tra: a) processi contenziosi che nascono in relazione a situazioni giuridiche incerte o per l'inadeguatezza di rapporti di fatto esistenti tra due soggetti; b) processi penali dove l'oggetto è un delitto al quale vengono annesse delle pene a loro volta distinte tra *ferendae* e *latae sententiae*; c) processi amministrativi che riguardano invece conflitti che scaturiscono da un atto della potestà esecutiva¹⁷.

Questa *distinctio* non deve tuttavia far pensare a una *variatio* nominalistica del contenzioso canonico che non ammette diversificazioni ontologiche, ovvero

¹⁴ Così A. IACCARINO, *Il processo come locus dialogicus per la ricerca della verità*, in *Vergentis*, 2018, VII, pp. 267-278; S. NATOLI, *Il linguaggio della verità. Logica ermeneutica*, Brescia, 2014, pp. 7 e ss.

¹⁵ Amplissima la letteratura: si segnalano in questo senso ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, cit., pp. 34-38; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, Salamanca, 1995; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, 2002, pp. 21-27.

¹⁶ Si rimanda a Z. GROCHOLEWSKI, *Natura e oggetto del processo contenzioso sommario*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 1978, X, pp. 120-121; A. BUCCI, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale: un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, Nicolosi, 2003, pp. 121-130.

¹⁷ Sulla specificità della sanzione penale si veda R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001; F. BELLIA, *Problemi di diritto penale canonico*, Latina, 2020. Va detto comunque che sul diritto e sulla procedura penale canonica la letteratura è piuttosto scarsa. Sul contenzioso amministrativo P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Tutele codiciali*, Milano, 2024; G.P. MONTINI, *I ricorsi gerarchici (cann. 1732-1739)*, Roma, 2023.

dal punto di vista della teoria, ma si presta a varie declinazioni in relazione all'oggetto che integra a sua volta uno o più beni ecclesialmente rilevanti.

Vi è un ulteriore corollario che meglio chiarisce la natura giuridica della lite canonica. La peculiarità dell'ordinamento canonico non permette l'adozione *tout court* delle diverse teorie sviluppate in ambito secolare circa la natura del processo: quello canonico risulta infatti «[...] uno strumento al servizio di un fine superiore, l'applicazione del diritto secondo giustizia e verità: le norme processuali trovano ragione d'essere in rapporto a detto fine e in base ad esso devono essere applicate»¹⁸.

In una parola, la retta comprensione circa il significato del processo canonico, al di là dei suoi rilievi procedurali, è quella di essere uno strumento che, mediante la collaborazione fattiva delle parti avallata dall'uso di argomenti idonei, miri alla ricerca della giustizia e, per l'appunto, della *veritas*.

3. *La quaestio veritatis nel processo canonico.* — Le osservazioni attorno al significato del processo nel diritto canonico costituiscono l'effettiva base di riferimento su cui si innesta la riflessione sul tema qui trattato, ovvero la *veritas*.

Già a livello generale valga questa prima considerazione: tra la verità e il processo vi è uno stretto nesso, dal momento che la finalità di quest'ultimo è quella di garantire una convergenza tra il fatto oggetto della controversia e il contenuto della sentenza emanata dal giudice¹⁹.

Tale aspetto non costituisce, occorre precisarlo, un *unicum* della legislazione canonica, perché ogni processo tende all'accertamento della verità secondo una serie ordinata di elementi il cui obiettivo finale è proprio quello di ricostruire il fatto storico oggetto della lite, e perciò fornire su di esso un giudizio oggettivo e di qualità.

La ricerca della verità non si struttura tuttavia come un mero e semplice accertamento di eventi storici dall'andatura lineare e continua²⁰: ciò comporta un problema non indifferente, sia perché vi è il rischio di una durata indefinita del contenzioso, sia perché un processo non è mai uguale all'altro. Si richiede perciò, di volta in volta, un'attenzione specifica all'intero materiale probatorio prodotto dalle parti, valutando ciascuna prova in modo razionale e non meramente empirico, ovvero, come verrà approfondito in seguito, mediante un'azione reciproca dei soggetti coinvolti, non escluso lo stesso giudice.

Da queste brevi note introduttive si evince come la *quaestio veritatis* risulta uno dei temi più capillari e anche più complessi di qualsiasi ordinamento giuridico, dal punto di vista sia sostanziale sia più marcatamente procedurale.

¹⁸ ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, cit., pp. 76-78. In altri termini le teorie del processo come contratto, dell'istituzione o della situazione giuridica non possono essere adottate pienamente nel diritto canonico.

¹⁹ Si veda A. VITIELLO, *La certezza morale in ambito canonico*, Napoli, 2008, p. 24.

²⁰ Ricostruire un evento in senso processuale perciò non sempre ammette una sequenza lineare ma, al contrario, appare più tortuoso e incerto nella sua definizione. Sulla questione si veda M. FORNACIARI, *La ricostruzione del fatto nel processo*, Torino, 2005.

Spostando l'asse di riferimento al solo diritto canonico occorre precisare, in modo puntuale, come la verità di cui qui si parla non è quella divina²¹ offerta dalla Rivelazione in Cristo: questa infatti sfugge alle determinazioni del giuridico appartenendo all'uomo come essere aperto alla trascendenza divina e come tale oggetto di riflessione del teologo e non del giurista.

Ciò detto, occorre cercare di fornire una definizione di "verità".

Prima facie sembra opportuno richiamarsi alla distinzione, formulata in sede civile, tra verità processuale e verità materiale, intendendo la prima come «quella stabilita in un processo da un organo a ciò preposto e dotato di poteri autoritativi» e la seconda quale «corrispondenza a ciò che è realmente accaduto»²².

Tale articolazione non risulta comunque agevole, poiché il confine tra la verità processuale e materiale appare del tutto labile in sede civilistica, con l'impossibilità di applicazione, in senso stretto, in ambito canonico, dove la questione della verità risulta assumere dei toni alquanto emblematici. Ciò è attestato dalle significative parole del *magister* Graziano secondo cui: «*veritas saepicus exagitata magis splendescit in lucem*»²³: per il grande canonista medievale la ricerca della verità costituisce un'esigenza determinante che ha nel giudice il suo perno principale – ancorché non esclusivo, poiché il raggiungimento della *veritas* è, come suggerito, frutto di una valutazione complessa che chiede l'intervento anche delle parti e dei soggetti pubblici presenti nel contenzioso.

Quest'ultimo si presta così a essere un luogo privilegiato dove occorre «indagare, rendere manifesta e far valere la verità»²⁴ per cui tutta l'azione processuale non è che un servizio reso a essa²⁵.

Ogni singolo atto della lite infatti non può che orientarsi *ad veritatem* secondo le incisive parole di Paolo VI per il quale ogni processo è come «[...] un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità»²⁶.

Dalle osservazioni espresse si deduce come la questione della verità non sia comprensibile né definibile in termini matematici o fisici, né presta il fianco ad una lettura in senso statico.

La verità, in senso processuale, si manifesta pertanto come un'azione dinamica che coinvolge principalmente il giudice sulla scorta del materiale probatorio fornito da tutti i protagonisti della lite.

²¹ Parlare di verità biblica significa considerare la Scrittura come ciò che salva rifuggendo da qualsiasi dimensione umana o scientifica. Per un approfondimento, v. G. BOSCOLO, *La Bibbia nella storia*, Padova, 2017, pp. 317-325.

²² G. TUZET, *Filosofia della prova*, Torino, 2022, p. 111. Ulteriori rilievi si rinvengono in M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, pp. 60-66, dove l'autore fornisce altresì indicazioni comparative con altri stati europei.

²³ C. 35, q.9, c.8.

²⁴ Così PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in *AAS*, 1944, XXXVI, pp. 281-290.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, in *AAS*, 1980, LXXII, pp. 172-178.

²⁶ PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 febbraio 1978, in *AAS*, 1978, LXX, 8, pp. 181-186.

Non è questa la sede per un approfondimento sul concetto di prova²⁷, ma è facile osservare il legame che lega quest'ultima alla verità: senza le prove non è possibile addivenire ad una sentenza che definisca, oltre alla ricostruzione della fattispecie, la verità.

Si potrebbe obiettare come anche in sede canonica non sia possibile il raggiungimento della *plena veritas* perché ogni prova, per quanto precisa, non ricostruisce, *fideliter*, l'evento storico. Lo stesso *ius Ecclesiae* si fa carico di questa problematica, postulando come al giudice sia richiesto di raggiungere, *ex actis et probatis*, la certezza morale, che esclude sia quella assoluta sia la mera probabilità: si tratta, in altre parole, di una certezza prudenziale²⁸, che è il prodotto di una valutazione oggettiva ed attenta delle prove ben consapevole dell'impossibilità di una ricostruzione diretta del fatto storico in sede processuale.

Il rimando a tale *certitudo* significa far sì che la sentenza sia giusta e che venga avvertita come tale anche dalle parti, che in essa dovrebbero riconoscere il risultato non già dell'arbitrarietà del giudice ma di un'azione complessa in cui, analizzando ogni tassello, ci si orienta verso una giustizia *ad hoc* specifica e calibrata al bene della comunità cristiana.

Il giudice, in altre parole, mediante il raggiungimento della certezza morale, ritiene di aver trovato la verità rispetto al fatto da giudicare ovvero «[...] quella verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere in grado di pronunciare una sentenza giusta»²⁹.

La *veritas*, dunque, nella sua traduzione processuale canonica non è affatto un'operazione impossibile, ma richiede degli accorgimenti precisi i quali non mirano certamente all'assolutezza ma escludono ogni ragionevole dubbio, tale cioè da poter indurre ad un diverso giudizio.

Diventa così essenziale procedere nel processo per via razionale e dinamica: si evince, in una parola, come ciò assuma la forma di una “catena di montaggio” in cui ciascuno fornisce all'altro un qualcosa fino a tradurre tutto questo “scambio” in un incisivo “prodotto”: la sentenza che definisce, in quanto atto conclusivo di un processo, non solo il diritto conteso ma anche la verità oggettiva secondo uno spessore del tutto tipico che non può perciò isolarsi dalla *iustitia Dei* di cui il giudice costituisce autentico *minister*.

²⁷ Sul concetto di prova in senso canonistico si veda, ad esempio, F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad codicis normam exactum. De processibus*, Romae, 1927, pp. 374-377. Altri riferimenti si rinvencono in C. LOMBARDI, *Institutiones iuris canonici privati*, Romae, 1901, pp. 238-242 così come in PAOLO M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, Taurini-Romae, 1961, pp. 178-183. La prova, secondo la manualistica canonista, assume un carattere argomentativo in cui la finalità principale è data dal convincimento del giudice.

²⁸ Sul carattere prudenziale si rimanda a GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho*, cit., pp. 174-176. Ulteriori riferimenti si rinvencono in GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, 9, 1997, pp. 417-450.

²⁹ Così ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, cit., p. 66.

3.1. *Il favor veritatis*. – Le considerazioni condotte fino a questo momento permettono ora una digressione attorno a uno dei capisaldi del diritto processuale canonico, ovvero il *favor veritatis*.

Tale istituto, lungi dal costituire un *unicum* della legislazione canonica³⁰, appare in essa ben radicato dal momento che «[...] ogni riflessione sul diritto processuale canonico, [...] non può intendersi se non in rapporto al ruolo della verità come dinamica della vita ecclesiale»³¹.

L'accento posto, come visto, sulla pregnanza della verità in sede ecclesiastica permette di considerare quest'ultima non in senso strettamente etico³², ovvero come il semplice obbligo di non dire il falso, quanto piuttosto in chiave più strettamente giuridica ed ecclesiologica e cioè quale trama dei rapporti tra i battezzati. Ne consegue che ognuno è chiamato a conoscerla secondo un approccio – lo ribadiamo – dinamico e costitutivo che richiede, se trasposto nel contenzioso, un discernimento continuo e profondo secondo la logica dialogica di cui già si è detto.

La riflessione sulla corretta declinazione della verità non determina in alcun modo il conseguimento di un grado di absolutezza tale da impedire qualsiasi errore ma un impegno serio e costante, con il risultato che un convincimento sarà veritiero solo se esso si manifesta quale esito di un procedimento idoneo in cui, vagliando attentamente le prove, si raggiunge un grado specifico di verità e, perciò, una decisione dotata di spessore e di qualità.

Riprendendo considerazioni già svolte³³ una sentenza è giusta non solo quando definisce il diritto controverso, ma anche se ricostruisce il fatto conteso nella lite in termini onnicomprensivi e globali evitando, a ogni modo, letture estremiste, sia nel senso di ritenere la verità impossibile all'uomo, sia nel senso opposto, quando cioè si cade in atteggiamenti di fanatismo³⁴.

Il *favor veritatis* diventa così una sorta di bussola che definisce l'intera attività giudiziaria in quanto impegna l'autorità di riferimento a compiere un autentico e singolare servizio rispetto alla verità con cautela e discernimento³⁵.

³⁰ Esempi di *favor iuris* risultano ben presenti nella legislazione italiana quali il *favor minoris*, il *favor debitoris* nonché il *favor rei* nel diritto penale.

³¹ Così M. J. ARROBA CONDE, *Convincimento, certezza e motivazione canonica*, in *Criminalia*, 2012, VII, p. 175.

³² Si veda M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione*, Bologna, 2009, pp. 80-130.

³³ Si veda *supra*, par. 3.

³⁴ Per un approfondimento, v. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto*, Torino, 2012, pp. 238-241. Ulteriori riferimenti utili per una comprensione generale dell'argomento si rinvencono in A. CARRATTA, *Prova scientifica e convincimento del giudice nel processo civile. Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di L. Luparia, Torino, 2009, pp. 147-168 nonché in GRADI, *L'obbligo*, cit., pp. 68-71.

³⁵ Il giudice ecclesiastico infatti è *minister Dei* e la sua valutazione è *opus sapientiae*. Tale espressione può risultare di difficile classificazione ma va compresa nel senso del diritto canonico e non di quello statale. Il *munus regendi* di cui il giudice è titolare va sempre legato alla specificità del fine della Chiesa il quale è comunitario, spirituale e apostolico. Per un approfondimento, v. M. RAGAZZINI, *La potestà nella Chiesa*, Roma, 1963, pp. 161-179; S. LARICCIA, *Giurisdizione ecclesiastica*, in *Enciclopedia del diritto*, 1969, XIX, pp. 469-489.

Ciò non sempre appare di facile lettura, dal momento che ogni processo è diverso dall'altro. Del resto, questo non deve condurre ad una sorta di rassegnazione, quasi che non si possa realizzare una giustizia idonea al caso concreto.

Diventa, così, centrale soffermarsi sulle azioni pratiche attraverso le quali è possibile giungere alla verità.

Valga subito una precisazione.

La verità non si declina al plurale, ma al singolare: in questo senso, essa è unica e non ammette gradi.

La varietà dipende dalla conoscenza, che a sua volta si lega al materiale disponibile, ovvero alla qualità e alla quantità dei dati³⁶. Solo in questo senso la verità può dirsi relativa. Si tratta, del resto, di una relatività in senso lato perché, dinnanzi al mosaico delle informazioni, l'attività congiunta del giudice e delle parti ne permette una valutazione finale in termini di unità e non di pluralismo.

In una parola, la verità, come concetto, è una e una soltanto: la diversità dipende dalla sua concretizzazione giudiziaria e, in misura più specifica, dalle prove accluse nella lite.

L'attenzione verso la verità secondo un paradigma unitario risulta ben espressa dal can. 1452, §2³⁷, secondo cui il giudice può acquisire prove supplendo alla negligenza delle parti al fine di evitare una sentenza ingiusta. Tale disposizione costituisce un *focus* interessante sulla corretta comprensione del *favor veritatis* in qualsiasi processo canonico.

Il giudice, infatti, in quanto titolare del *munus veritatis*, finalità ultima del suo ministero, può intervenire anche quando il materiale fattuale da cui discende la ricostruzione della verità non sia stato fornito dagli interessati per cause di varia natura.

Questo intervento *ex officio* non si presenta certamente illegittimo, ma risulta una misura suppletiva che si riveste di giustizia, e perciò di verità, in quanto legate l'una all'altra secondo un nesso fecondo che nel processo appare fondamentale.

Si potrebbe obiettare che la ricerca della verità possa essere vanificata dal formalismo delle norme secondo un'interpretazione che non trova riferimenti all'interno del Codice del 1983³⁸.

Tale lettura dimentica, tuttavia, come ogni singolo disposto normativo canonistico porti con sé il germe della carità e del servizio alla comunione tra i battezzati che anelano proprio alla verità e che sono, come detto, chiamati a

³⁶ Sul punto ARROBA CONDE, *Convincimento*, cit., pp. 176-177.

³⁷ Il canone in esame va letto in relazione al §1 evidenziando un complesso sistema di azioni giudiziarie che interviene soprattutto in relazione all'entità della controversia. Sul punto P. BIANCHI, *L'iniziativa del giudice nella ricerca delle prove*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, a cura di Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, 2018, pp. 93-118.

³⁸ Il rischio di formalismo è avvertito e giustamente criticato da A. IACCARINO, *La carità quale via alla carità nel diritto processuale canonico*, in *Diritto canonico e servizio alla carità*, a cura di J. Minambres, Milano, 2008, pp. 464-467.

intervenire come tutori e garanti di essa³⁹. In questo senso, la verità diventa un faro che illumina l'intera attività giudiziale e che si manifesta proprio nel processo e nelle regole del contraddittorio e della libera valutazione delle prove.

Il processo diventa così espressione di una trama argomentativa tra più soggetti che, posti in termini relazionali, ricompongono le loro istanze nell'unità perché tutti i partecipanti alla lite, pur nelle loro differenze, sono chiamati ad un impegno reciproco alla ricerca e al raggiungimento della verità, fine ultimo del contenzioso canonico⁴⁰.

Sarà però la sentenza il *locus iuridicus* in cui l'intera riflessione sulla *veritas* trova la sua manifestazione più visibile. In effetti, il provvedimento giudiziale costituisce il *datum* oggettivo in cui «[...] la verità non si scinde, non si fraziona in una singola volontà di parte; ma tutte le istanze di parte si ricompongono in essa attraverso il vincolo della carità»⁴¹: la sentenza risulta così l'anello decisivo e costitutivo in cui coesistono più istanze apparentemente contrapposte e che, all'inizio della controversia, corrono su binari diversi ma che, grazie all'intervento del giudice e alla sua ministerialità, si riconducono all'unità di vedute, che è garanzia di giustizia e perciò di verità⁴².

3.2. *La verità nel processo matrimoniale: il favor matrimonii*. – Declinato e approfondito il concetto di verità e l'importanza a esso data nell'ordinamento canonico, appare ora opportuno concentrarsi sugli aspetti più pratici in cui opera il *favor* di cui sopra.

Occorre, in altri termini, osservare in che modo ed entro quali limiti sia possibile parlare di verità tanto nel processo matrimoniale quanto in quello penale: entrambi, infatti, appartengono al *genus* del contenzioso presentando delle differenze notevoli, non già per ciò che riguarda gli istituti di riferimento, quanto per le finalità a cui sono preposti.

Iniziando da quello di nullità matrimoniale, è evidente come la *res* contesa sia essenzialmente un rapporto giuridico posto in essere da due soggetti *iure habiles* che chiedono l'intervento del giudice affinché questi dichiari la nullità del vincolo nuziale.

Va da sé che la *quaestio veritatis* in questa tipologia di processo appare limitata ai due sposi, ma la ricaduta pratica è evidente: il matrimonio non è mai

³⁹ Così F. CARNELUTTI, *La giustizia, la carità e qualche pericolo per i filosofi non cristiani*, in *Rivista di Diritto processuale*, 1955, X, pp. 285-286.

⁴⁰ Si veda ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, cit., pp. 194-195. Il modello che si deduce è quello di un'autentica corresponsabilità ecclesiale che costituisce il principio etico della scoperta della verità assieme a quello giuridico del contraddittorio. Per approfondimenti F. DOTI, *Diritti di difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo?*, Roma, 2005, pp. 50-70; G. GIOVANNELLI, *Quoties iustae obstant causae. Dal processo penale amministrativo al processo penale giudiziale straordinario*, Città del Vaticano, 2016, pp. 114-142.

⁴¹ IACCARINO, *La carità*, cit., p. 468.

⁴² Ivi, p. 470.

una *res privata* e la sua discussione presenta anche rilievi sociali, quantunque limitati⁴³.

Scendendo più nel dettaglio, occorre sottolineare come nel processo di nullità matrimoniale coesistano due aspetti distinti e complementari: il *favor matrimonii*, da un lato, e la necessità di operare un esame critico circa la validità della singola situazione nuziale – e dunque la sua *verità* –, dall'altro.

Sul primo aspetto ci limiteremo a qualche considerazione generale: il *favor matrimonii* costituisce una misura di garanzia a sostegno dell'istituzione nuziale⁴⁴ che viene così tutelata in relazione al *bonum sponsorum*.

Il *favor* in esame costituisce un asse di riferimento fondamentale e fondativo del matrimonio che non può essere eluso in sede processuale ma che va bilanciato con la presunzione di validità riguardo al singolo matrimonio di cui si discute la validità in sede giudiziale⁴⁵.

Il secondo elemento si riferisce al *modus operandi* del giudice e delle parti nella ricerca della verità nel processo matrimoniale.

Si tratta di un autentico bisogno che permette di leggere il *favor matrimonii* con la singola e specifica situazione oggettiva presente in sede processuale.

Per far questo occorre far riferimento ad alcune strategie operative richiamate dal Codice che aiutano a comprendere come la *veritas* costituisca un canale di riferimento fondamentale per l'effettiva declaratoria di nullità di un matrimonio.

Un primo elemento è costituito dalle dichiarazioni delle parti: nel corso del processo di nullità, infatti, ciò che gli sposi affermano costituisce un elemento basilare che mira alla ricostruzione storica e fattuale della relazione nuziale.

È evidente come ognuno tenda nel processo a riprodurre la propria verità e che essa, a parte il caso del processo *brevior*, può divergere da quella oggettiva per varie ragioni di per sé eterogenee. Si evidenzia così come il rischio di una paralisi del processo sia piuttosto elevato ed è qui che si situa l'intervento del giudice: egli, infatti, *minister veritatis*, non può dubitare aprioristicamente di ciò che le parti (o i

⁴³ Ciò che si vuole sottolineare è l'assenza di una visione sociale globale. Il matrimonio infatti, per quanto sia celebrato pubblicamente e produca effetti anche *erga omnes*, è comunque circoscritto ai due nubendi: il processo circa l'eventuale nullità infatti è chiamato a sciogliere un vincolo che appare radicato e fondato sul consenso di sole due persone e non già dell'intera compagine ecclesiale come accade invece nel contenzioso penale.

⁴⁴ Valga il rimando all'opera completa di M. CALAMARI, *Il "favor matrimonii" nel processo matrimoniale canonico e civile*, Bologna, 1932. Si veda anche P.A. BONNET, *Presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico*, Milano, 2006, pp. 3-35.

⁴⁵ Per un commento, si veda A.S. SANCHEZ GIL, *Il favor matrimonii e la presunzione di validità del matrimonio: appunti per la loro classificazione concettuale*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, XVI, pp. 321-344. In altre parole, il *favor matrimonii* non va confuso con la presunzione circa la validità del singolo matrimonio. Tale distinzione non sempre risulta chiara ma appare necessaria: il *favor matrimonii* opera, così, in relazione al matrimonio come tale, mentre la presunzione si riferisce al singolo contratto nuziale oggetto del giudizio del giudice.

loro testi) affermano, né è chiamato a conformarsi ingenuamente, ma occorre un adeguato e capillare realismo che sa valutare attentamente ogni singolo atto⁴⁶.

Cautele giuridiche vengono offerte anche dal Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*⁴⁷, fautore di un' incisiva riforma dei processi di nullità matrimoniale. Esempio utile è la previsione del can. 1683 §2⁴⁸, che subordina la celebrazione del processo più breve alla sussistenza di circostanze, fatti e persone che rendano evidente l'invalidità del matrimonio.

Il rimando all'*evidenza*, al di là dei rilievi critici pure condivisibili, si lega alla verità storica dal momento che essa afferisce a fatti realmente accaduti e che possono, senza un'istruttoria accurata, condurre a discettare circa la nullità di quel matrimonio⁴⁹.

Altro elemento è la conferma del ruolo del difensore del vincolo a cui il novellato can. 1680 §1⁵⁰ concede anche il diritto d'appello: costui infatti, in quanto soggetto processuale chiamato a difendere il contratto nuziale, dovrà ricostruire il fatto nella sua interezza reale per cui il riconoscimento di uno *ius impugnandi* mira a proprio a tutelare la verità dell'istituzione matrimoniale nei casi in cui, a sua detta, quest'ultima non sia stata adeguatamente protetta.

Infine, il can. 1691 §3⁵¹, in cui si ricorda che le cause di nullità matrimoniale *ab bonum publicum spectant*: ciò autorizza a ritenere come esse non siano soggette alla libera disponibilità del giudice ma tendano a «[...] riconoscere la situazione oggettiva che sta alla base della situazione giuridica dedotta in giudizio»⁵².

In conclusione: il *favor veritatis* opera nel diritto processuale matrimoniale come effettiva garanzia dell'istituto nuziale cercando così di salvaguardare l'unione stabilendo, al contempo, una giustizia di qualità legata al bene dei singoli

⁴⁶ Il punto è ben esplicitato da C. M. MORAN BUSTOS, *La ricerca della verità: ratio e telos del processo canonico di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2021, XXIII, pp. 467-482.

⁴⁷ Sulla riforma del 2015, v. M. DEL Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016; C.M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici*, *Ius Ecclesiae*, 2016, XXVIII, pp. 479-503; M. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità matrimoniale*, Milano, 2017, pp. 137-164.

⁴⁸ Can. 1683 CIC: «Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità».

⁴⁹ Così P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, in *Ius Canonikum*, 2017, LVII, pp. 83-104.

⁵⁰ Can. 1680 § 1 CIC: «Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640». Sul punto, G. P. MONTINI, *L'appello del difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, in *Periodica de re canonica*, CVI, 2017, pp. 301-339.

⁵¹ Can. 1691 § 3 CIC: «In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico».

⁵² BIANCHI, *Il servizio*, cit., p. 96.

nubendi nell'ottica cioè di un sano e adeguato personalismo secondo l'immagine conciliare del matrimonio come *communitas totius vitae* e del *bonum coniugum*⁵³.

3.3 *La verità nel processo penale.* – Maggiori cautele interpretative sussistono allorché si parla di processo penale.

I limiti del presente lavoro non permettono un'esposizione completa ed organica dei principi della procedura penale canonica⁵⁴, ma è evidente come la prospettiva di riferimento sia distinta da quella matrimoniale in quanto i beni tutelati afferiscono più specificamente alla comunità cristiana e cioè alla "rottura" della *communio inter fideles*.

Il diritto e la procedura penale si presentano così bisognosi di una lettura più ampia e sistematica in cui la ricerca della verità può presentarsi talvolta estremamente complessa e di difficile quantizzazione.

Tale problematicità risulta presente in qualsiasi ordinamento giuridico assumendo, nel diritto della Chiesa, una risonanza di maggiore effetto. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che il bene oggetto della lite penale comporta, *ex sua natura*, anche un dato sociale⁵⁵: ricostruire la verità dei fatti oggetto di questa tipologia di processo necessita di un maggiore sforzo interpretativo in relazione alle prove presentate dalle parti e alle finalità a cui il contenzioso stesso tende secondo quanto previsto dal can. 1341⁵⁶.

Detto canone costituisce l'asse principale sul quale si muove la ricerca della verità la cui traduzione normativa è, senza dubbio, una sentenza la quale, però,

⁵³ Sulla natura del matrimonio canonico quale *consortium totius vitae* L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano, 2016, pp. 41-49. Sulla rilevanza dei *bona matrimonii* E. VITALI – S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Torino, 2017, pp. 19-20.

⁵⁴ Attualmente sono appena quattordici i canoni relativi al processo penale canonico ovvero le disposizioni di cui ai cann. 1717-1731. Il numero esiguo delle norme corrisponde a una precisa scelta del legislatore del 1983 di considerare il processo penale come un procedimento formale, analogo ad altri contenziosi ma comunque caratterizzato da alcune specifiche disposizioni. Per maggiori approfondimenti sulla procedura penale canonica si segnala C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, parte IV*, Città del Vaticano, 2012; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2014. Sulle recenti riforme del libro VI, D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo libro VI del Codice come strumento di carità pastorale*, in *Periodica de re canonica*, CX, 2021, 351-384; J.J. ARRIETA, *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in *Diritto e Religioni*, XVII, 2022., pp. 186-204.

⁵⁵ Sono diverse le ripercussioni sociali che scaturiscono dalla celebrazione di un processo penale. Si pensi ad esempio alla tipologia della fattispecie processuale ovvero al ruolo della persona offesa nonché, come suggerito, ai beni di cui si chiede protezione giudiziaria. Tutti questi elementi aiutano a comprendere l'evidenza della natura comunitaria che assume questa tipologia di contenzioso la cui eco si manifesta anche nel diritto canonico. Sul punto L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Brescia, 2022.

⁵⁶ Can. 1341 CIC: «L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo». La disposizione in esame evidenzia tanto le finalità del processo penale quanto il fatto che esso costituisce un' *extrema ratio* che va, qualora possibile, evitata. Sul can. 1341 si rimanda a BOTTA, *La norma penale*, cit., pp. 93-100 e più in dettaglio a A. BORRAS, *Le sanctions dans l'Église: commentaire des canons 1311-1399*, Parigi, 1990, pp. 104-108.

assume dei tratti specifici poiché contiene una pena proporzionale all'infrazione commessa e perciò chiamata ad offrire una ricostruzione effettiva del fatto di cui si discute⁵⁷.

È in questo senso che il *munus* del giudice penale risulta specifico, dal momento che il suo primario compito è quello di provare l'esistenza di un'azione esterna, servendosi dei mezzi di prova previsti dalla legge i quali forniscono un primo dato di riferimento, ma non già esclusivo⁵⁸.

Può così accadere infatti che il giudice penale si trovi in una situazione di stallo a cui supplisce mediante appositi poteri di indagine e muovendosi, almeno all'apparenza, tramite indizi che dovranno però integrare un possibile *fumus delicti*, comunque lontano dall'accertamento della verità⁵⁹.

In secondo luogo, occorrerà esaminare il materiale addotto secondo un ampio contraddittorio capace di fornire una descrizione accurata e significativa rispetto alla fattispecie delittuosa che funge da "base" fattuale della sentenza. In tal modo, essa diventa l'ultimo tassello del contenzioso penale, proprio perché deve essere in grado di recuperare ciò che l'azione delittuosa ha comportato, ovvero la ricostruzione della comunione tra i membri della comunità e, allo stesso tempo, offrire garanzie che tale evento non si verifichi più.

Di conseguenza la sentenza penale deve essere espressione della verità non solo nella misura in cui si apre al fatto storico ma anche – e soprattutto – come capace di tutelare l'istituzione ecclesiale⁶⁰ con misure adeguate in cui combinare interessi diversi *ad salus animarum*.

4. *Elementi di comparazione con il diritto processuale italiano.* – Esposta la rilevanza circa il *favor veritatis* nel diritto canonico, sembra ora opportuno presentare qualche nota di comparazione con l'ordinamento italiano dove il dibattito sulla rilevanza della verità si presenta, ancora oggi, pervaso da un coacervo di interpretazioni e opinioni in forma del tutto eterogenea⁶¹.

⁵⁷ Sul punto M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2017, pp. 70-75. La sanzione penale canonica obbedisce così ad una logica di natura multifunzionale in cui la pena non è separata dalla dimensione antropologica e sociale. Per un approfondimento sull'argomento G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in *Apollinaris*, 1991, LXIV, pp. 748-770; più recentemente J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV, 2022, pp. 47-66; G.C. WOODALL, *Penal law, penal procedures and procedures relating to penal law*, *Newsletter*, CCII, 2022, pp. 51-77.

⁵⁸ Chiariamo immediatamente il punto: il diritto canonico, al pari di qualsiasi ordinamento giuridico, possiede un ampio insieme di norme dedicate alle prove. Può però accadere che i testi non siano stati effettivamente presenti al momento del delitto offrendo perciò una ricostruzione non diretta dell'avvenuto fatto. Allo stesso tempo non si può provocare la confessione dell'imputato come ricorda il can. 1728 §2, per il quale «L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento». Sulla questione M. MOSCONI, *Nessuno può essere obbligato a riconoscere la propria colpa. Il can. 1728 §2*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVII, 2014, pp. 69-89.

⁵⁹ Il punto è ben analizzato da D.G. ASTIGUETA, *La certezza morale nella decisione penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV, 2022, pp. 103-104.

⁶⁰ Così RIONDINO, *Giustizia riparativa*, cit., pp. 87 ss.

⁶¹ La comparazione di cui qui si dà qualche cenno mira principalmente a ricercare, ove possibile, "canali" di studio reciproco pur nell'irriducibilità sostanziale dell'uno e dell'altro ordinamento. Attraverso lo studio comparato della verità tanto l'interprete canonico quanto quello secolare si

È evidente che, analogamente al diritto canonico, la verità nel processo si ricava attraverso la narrazione dei fatti ad opera delle parti che potrebbero astrattamente distaccarsi da essa raccontando eventi non realmente accaduti o comunque non nella forma in cui essi si sono effettivamente verificati.

Occorre così ricostruire il vero secondo un duplice aspetto ben esplicitato dalle seguenti espressioni: verità nel processo e verità del processo⁶². Questo apparente gioco linguistico contempera, a stretto giro, due esigenze puntuali: verità nel processo perché il fatto deve essere ricostruito integralmente e verità del processo perché è in esso che la verità sgorga e trova nella sentenza la sua foce⁶³.

Se il processo anche secolare è il luogo del vero, lo è perché quest'ultimo chiede di manifestarsi nel contenzioso impegnando così il giudice in ogni sua fase⁶⁴. Detto compito risulta perciò speculare all'ordinamento canonico: anche il giudice ecclesiastico compie la medesima azione ma in una prospettiva più capillare secondo un fine metagiuridico che, travalicando la semplice situazione processuale, si orienta verso un dato salvifico stante il già ricordato disposto del can. 1752.

Il giudice secolare e quello ecclesiale condividono entrambi il bisogno di verità ma lo realizzano secondo valutazioni tanto distinte quanto complementari: distinte perché afferiscono a ordinamenti che si muovono su binari fondativi diversi; complementari perché la ricerca del vero è comune a ambedue.

Tale finalità appare così come un canale di comparazione preferenziale: il giudice secolare infatti non può essere indifferente alla *veritas* sebbene la sua azione si limiti al mero dato materiale⁶⁵ pur non essendo preclusa una visione anche a lungo termine la quale è invece coesistente all'attività giurisdizionale canonica.

In una parola, la *quaestio veritatis* costituisce l'elemento cardine entro cui è possibile realizzare una feconda comparazione: il giudice secolare può infatti fornire criteri "materiali" entro cui ricercare il vero nella singola situazione processuale, mentre quello canonico, a sua volta, contribuisce a dare alla verità un

aiutano vicendevolmente in quanto entrambi studiosi di ordinamenti giuridici che, pur nelle loro oggettive diversità, presentano elementi di vicinanza.

⁶² Approfondiscono la questione V. GAROFALI – A. INCAMPO, *Verità e processo penale*, Bari, 2012, pp. 81-106; G. CORRADO, *Processo alla verità o processo della verità?*, Pisa, 2019.

⁶³ Si veda GRADI, *L'obbligo*, cit., pp. 63-65. Ulteriori richiami seppur attinenti alla teoria generale del diritto si rinvengono in A. INCAMPO, *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Bari, 2010, pp. 27-36.

⁶⁴ Il problema principale si condensa proprio attorno all'effettivo accertamento della verità in sede istruttoria ovvero se ciò sia possibile o meno. Queste incertezze valutative discendono da varie interpretazioni circa il significato della verità nel processo spesso affette da un ampio scetticismo che tuttavia non può né deve comportare una paralisi rispetto all'azione del giudice nel ricercare l'effettiva verità del fatto. Per un approfondimento A. PINTORE, *Il diritto senza verità*, Torino, 1996, pp. 24 ss., che sottolinea le diverse correnti circa l'accertamento della verità ovvero tra coloro che manifestano un'impossibilità nell'accertamento di quest'ultima e altri che invece sottolineano la necessità di un maggiore impegno.

⁶⁵ Si veda GRADI, *L'obbligo*, cit., pp. 73-75; ulteriori riferimenti si rinvengono in L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teorie del garantismo penale*, Bari, 1989, pp. 6-25.

significato più ampio orientato al bene delle persone su uno sfondo pregnante di carità e di giustizia⁶⁶.

5. *Conclusioni.* – Al termine di questo lavoro valga qualche brevissima nota conclusiva. I lineamenti tracciati hanno permesso di evidenziare l'importanza ma anche la problematicità del concetto di verità nel diritto canonico.

Si è così posto l'accento su come detto lemma porti con sé una difficoltà sistematica notevole principalmente per ragioni di ordine pratico: si può raggiungere, nel processo, la verità? E, se sì, in quale modo? Si tratta di interrogativi cari al diritto canonico che dedica ampio riferimento alla *quaestio veritatis* consapevole dei limiti a cui detto concetto va incontro ma, allo stesso tempo, invitando gli operatori giudiziari, a un impegno serio ed efficace per la ricerca e il raggiungimento della verità.

L'ordinamento ecclesiale dunque tutela la verità nel processo che rimane così il luogo privilegiato in cui quest'ultima può operare secondo una logica non già individuale ma collettiva perché ognuno è chiamato al *quaerere veritatem* pur nei limiti umani a cui si va inevitabilmente incontro.

Ciò spiega perché il legislatore canonico postuli non già una verità assoluta ma prudenziale la cui manifestazione più ampia è proprio il *favor veritatis* che orienta la decisione del giudice secondo una valenza non solo fattuale ma soteriologica e personale.

La verità non è una scoperta improvvisa: è necessario scovarla, anche servendosi di tecniche presenti negli ordinamenti secolari, per garantire una giustizia di qualità e garante dei *bona Ecclesiae*.

⁶⁶Si tratta di un'argomentazione che richiede, in ogni caso, una conoscenza approfondita sia dell'ordinamento canonico quanto di quello ecclesiastico. In particolar modo questo "scambio di opinioni" potrebbe avere una ricaduta effettiva nel diritto penale e più in particolare attorno alle teorie della pena. Utile, in questo senso, il paradigma della giustizia riparativa che assume un tratto specifico nella ricerca della verità. Si veda per tutti, RIONDINO, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 66-109. Per riferimenti al diritto italiano P. LATTARI, *La giustizia riparativa: normativa, giurisprudenza, contenuti*, Milano, 2025; M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Oltre la vendetta: la giustizia riparativa in Italia*, Bari, 2025.